



Pordenone-Udine-Trieste, 5 ottobre 2011

Al Presidente della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia
Dott. Renzo Tondo
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Fax: 040 3773702

All'assessore alla Risorse agricole forestali e
montagna
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Dott. Claudio Violino
Via Sabbadini 31 - 33100 Udine
fax 0432 555141

E p.c.

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Direzione generale per la Protezione della natura
e del Mare
Divisione II - Tutela della Biodiversità
Via Cristoforo Colombo 44 - 00147 ROMA
Fax: 06.57228277

Al Commissario di Governo – Regione Friuli
Venezia Giulia
Piazza dell'Unità d'Italia n.8 - 34121 Trieste
Fax 040 3731666

URGENTE

**OGGETTO: SOPRAVVIVENZA COTURNICE E FAGIANO DI MONTE
IN FRIULI VENEZIA GIULIA**



Decreto assessore dd. 30.08.2011 e pubblicato sul B.U.R. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dd. 14.09.2011

DIRETTIVA 2009/147/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, già Direttiva “Uccelli” nr. 79/409 CEE. L. 157/1992. L.R. 6/2008. L.R. 24/1996.

Con riferimento alle disposizione normative ed alle specie in oggetto,

PREMESSO CHE

- con decreto dd. 30.08.2011 e pubblicato sul B.U.R. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dd. 14.09.2011, L' ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE FORESTALI E MONTAGNA stabiliva di sospendere l'attività venatoria nei confronti della lepre bianca e della pernice bianca e di ridurre al periodo compreso tra il 16 ottobre ed il 13 novembre 2011 la caccia alle specie coturnice e fagiano di monte;
- **dai dati dei censimenti, acquisiti dalle scriventi associazioni presso la Direzione Centrale Risorse rurali, agroalimentari e forestali della Regione, risulta evidente che le popolazioni di fagiano di monte e coturnice sono in netta e costante diminuzione da oltre un decennio, nonostante analoghi provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria siano stati adottati sin dal 1999;**
- **la relazione sul successo riproduttivo dei galliformi alpini dd. 07.09.2011 - redatta sempre dalla Direzione Centrale Risorse rurali, agroalimentari e forestali, Servizio caccia, riserve ittiche e biodiversità, Ufficio studi faunistici - è basata su dati statisticamente non significativi in quanto si fonda sul monitoraggio del successo riproduttivo di 5 esemplari (cinque!) di cui 1 adulto e 4 giovani per la specie coturnice, e di 24 adulti maschi, 33 femmine, 1 indeterminato e 72 giovani per la specie fagiano di monte;**
- **la medesima relazione risulta inoltre gravemente contraddittoria in quanto, pur evidenziando l'assenza di dati soddisfacenti per la coturnice “che pare sempre più**



Lega Italiana
Protezione Uccelli
Associazione
per la conservazione
della Natura

rarefatta e di difficile contattabilità”, non ne propone la sospensione del prelievo venatorio, ma una semplice limitazione;

– invero, le disposizioni di legge nazionali, comunitarie e regionali prevedono **la necessità di sospendere attività venatorie quando non sia garantita la conservazione di una determinata specie;**

– il provvedimento in oggetto, pertanto, si ritiene possa mettere seriamente a **repentaglio la sopravvivenza delle specie fagiano di monte e coturnice, stante l'assoluta esiguità dei soggetti censiti per le due specie e comunque i prelievi di detti specie nelle scorse annate venatorie sono in costante decremento ed oramai vicine allo zero, chiaro sinonimo di grave pericolo per la conservazione delle suddette specie;**

Tutto ciò premesso, le scriventi associazioni,
ai sensi

1. Dell' art. 2 della **DIRETTIVA 2009/147/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici già direttiva uccelli nr. 79/409 CEE**: “Gli stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all' art. 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative;
2. **dell'art. 7 e 8 della suindicata Direttiva** che prevede che gli stati membri fanno in modo che la caccia alle specie di cui all'allegato II non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione;
3. **dell'art. 1 Legge 157/1992**: “La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole”
4. **dell'art. 3 CO. 2 LETT. G) L.R. 6/2008** “ La Regione vieta o limita la caccia, anche per periodi e ambiti definiti, a determinate specie di fauna selvatica per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie.”;
5. **dell'art. 37 co L.R. 13/2009 comma 2**: “L'Amministrazione regionale accerta che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia con il falco, quale risulta



dall'applicazione delle disposizioni nazionali e regionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'[articolo 2 della direttiva 79/409/CEE](#)".

6. **dell'art. 8 L.R. n. 24/1996**, "Per ragioni connesse alla consistenza delle singole specie di fauna selvatica, ovvero quando ricorrano eccezionali e speciali circostanze, il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore da lui delegato, sentiti il Comitato faunistico-venatorio regionale e l'Istituto faunistico regionale, può disporre con proprio decreto la sospensione dell'esercizio della caccia ovvero ulteriori limitazioni ai periodi di caccia, al numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria, nonché il divieto di caccia a una o più specie di fauna selvatica su tutto o parte del territorio regionale".
7. **dell'art. 727-bis del Codice penale**, di recente introduzione, che, in recepimento della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, introduce ulteriori reati relativi all'uccisione di specie elencate nell'All.1 della Direttiva "Uccelli" quali il fagiano di monte e la coturnice;

INTIMANO

alla Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore, di provvedere immediatamente a vietare la caccia al fagiano di monte ed alla coturnice su tutto il territorio regionale.

Si avvisa altresì sin d'ora che, diversamente da un tanto, si adiranno le vie giudiziarie più opportune a miglior tutela della fauna selvatica e dell'ambiente.

Con osservanza.

Guido Pesante Vicepresidente e referente biodiversità WWF Friuli Venezia Giulia
Via Rittmeyer, 6 34123 Trieste. Tel. 040.360551/0432 502275



Giorgio Cavallo

Legambiente Friuli Venezia Giulia

Barbara Novelli

Per Lega Anti Vivisezione Friuli Venezia Giulia

Ilario Zuppani

Per LIPU Friuli Venezia Giulia

con delega per le associazioni firma in calce

Avv. Alessandro Sperotto

Delegato Lega per l'Abolizione della Caccia

Sezione del Friuli Venezia Giulia

cell. 347.4913282 e mail lacfvg@abolizionedecaccia.it